

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 15 FEBBRAIO 1951

(87^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPPA

INDICE

Disegni di legge:

(Seguito della discussione)

« Concessione di una sovvenzione per la produzione di energia elettrica e riapertura del termine per la presentazione di domande di agevolazioni per i serbatoi e laghi artificiali nel Mezzogiorno e nelle Isole » (N. 1240) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 939
FOCACCIA, <i>relatore</i>	933, 934, 935, 940, 941, 942
BORROMEO	934, 935, 936, 938, 940
BUIZZA	935, 941, 942
TOSELLI	935
GENCO	935, 936, 941
MANCINI	936, 937, 940
VOCCOLI	937, 942
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	937, 939, 940
PRIOLO	940
CAPPELLINI	940
CORBELLINI	941

(Seguito della discussione e approvazione)

« Modificazioni all'articolo 2, lettera b), della legge 11 dicembre 1933, n. 1175, e proroga per le domande di riconoscimento e dichiarazione di

utenza in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica » (N. 1100):

PRESIDENTE	Pag. 933
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	932, 933
FAZIO	933
FOCACCIA	933
TOMMASINI	933
BUIZZA	933
FERRARI	933
MANCINI	933

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Borromeo, Buizza, Cappa, Cappellini, Ceschi, Corbellini, Ferrari, Focaccia, Franza, Genco, Lopardi, Mancini, Martini, Mastino, Priolo, Raja, Ricci Mosè, Romano Domenico, Sanmartino, Tommasini, Toselli, Voccoli.

Assiste inoltre a norma dell'articolo 25 del Regolamento, il senatore Fazio.

È presente anche l'onorevole Camangi, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. GENCO, *Segretario*, dà lettura del verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa del senatore Fazio: « Modificazioni all'articolo 2, lettera b), della legge 11 dicembre 1933, n. 1175, e proroga per le domande di riconoscimento e dichiarazione di utenza in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica » (N. 1100).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Fazio: « Modificazioni

all'articolo 2, lettera *b*, della legge 11 dicembre 1933, n. 1175, e proroga per le domande di riconoscimento e dichiarazione di utenza in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica ».

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo agli articoli, dei quali do lettura:

Art. 1.

L'articolo 2, lettera *b*, della legge 11 dicembre 1933, n. 1775, è modificato col seguente tenore:

« *Articolo 2.* — Possono derivare e utilizzare acque pubbliche:

b) coloro i quali per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione degli elenchi provinciali delle acque pubbliche prescritte dall'articolo 25 della legge 10 agosto 1884, n. 2644, hanno derivato e utilizzato acqua pubblica limitatamente al quantitativo di acqua o di forza motrice effettivamente utilizzata durante il trentennio ».

Art. 2.

Il termine fissato dagli articoli 3 prima parte e 5 terzo capoverso della legge 11 dicembre 1933, n. 1775, per la domanda di riconoscimento e dichiarazione di utenza di acqua pubblica iscritta negli elenchi provinciali, nel caso di piccole derivazioni, si intende prorogato fino a 15 anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Riferendomi a quanto fu stabilito nell'ultima seduta, presento un nuovo testo del disegno di legge consistente di un articolo unico, interamente sostitutivo dei due articoli proposti dal senatore Fazio. Il nuovo testo si ispira al concetto di una specie di amnistia per tutti i piccoli utenti di acqua pubblica, che non avessero provveduto a chiedere il riconoscimento dell'utenza di fatto, entro il termine richiesto a norma del testo unico sulle acque. Non potendo riaprire i termini di cui all'articolo 3 del testo unico, lasciando ferma tuttavia, quale requisito per ottenere il riconoscimento, la dimostrazione dell'uso pacifico dell'acqua nel trentennio anteriore al 1884, si riconobbe l'opportunità di

far risorgere questo riconoscimento che praticamente ha cessato di esistere, facendo però riferimento non più al trentennio anteriore al 1884, ma al trentennio anteriore all'entrata in vigore del presente disegno di legge. Si tratterebbe cioè di sistemare tutta una serie di piccole utenze irregolari ed evidentemente abusive, sul presupposto che queste utenze siano state godute pacificamente nell'ultimo trentennio e naturalmente non siano incompatibili con concessioni già assentite.

Il testo che ho preparato e che l'onorevole Fazio in linea di massima ha approvato è così concepito:

Articolo unico.

Coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla entrata in vigore della presente legge, abbiano derivato ed utilizzato pacificamente acqua pubblica, sebbene iscritta in elenchi anche suppletivi, a scopo di irrigazione in quantità non superiore a 50 litri al minuto secondo, senza averne chiesto il riconoscimento o la concessione, possono chiedere il riconoscimento dell'uso stesso, limitatamente al quantitativo effettivamente utilizzato durante il trentennio ed a norma dell'articolo 3 del testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, purchè l'utilizzazione non sia incompatibile con derivazione già assentita a terzi.

La domanda di riconoscimento deve essere presentata entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Inoltre, in conseguenza, dovrebbe essere modificato anche il titolo del disegno di legge, che propongo di sostituire col seguente: « Riconoscimento di piccole derivazioni di acqua pubblica per uso di irrigazioni ».

Mi pare che per il primo comma il senatore Fazio abbia già espresso il suo assenso e che la Commissione potrebbe essere d'accordo in quanto si tratta di concedere a coloro che si trovano in posizione irregolare la riapertura dei termini per chiedere il riconoscimento della propria utenza; essi debbono dimostrare di aver usato l'acqua nell'ultimo trentennio pa-

cificamente e si intende che l'acqua deve essere ancora libera.

Questo provvedimento di ordine straordinario, per il suo carattere di sanatoria, richiede un termine entro cui deve avvenire la regolarizzazione. L'onorevole Fazio non è ancora convinto circa il termine, che io avrei indicato in sei mesi; egli ritiene che sia troppo breve in relazione alla possibilità degli interessati di conoscere questa specie di amnistia e di poterne usufruire. Faccio però notare all'onorevole Fazio che si tratta di contemperare due esigenze, nell'interesse stesso di coloro ai quali è diretto il provvedimento: la conoscenza del termine e la necessità di far presto, per evitare che, nel frattempo, gli interessati siano danneggiati proprio dalla pubblicità che si darebbe a questa loro posizione irregolare e alla loro possibilità di regolarizzarla. In altri termini, più allungiamo il termine in cui la regolarizzazione può avvenire e più gli interessati corrono il rischio di vedersi scavalcati da gente più svelta; quindi, allungando troppo il termine, si fa il danno e non il vantaggio di coloro ai quali è diretta l'attenzione della Commissione. Prego pertanto l'onorevole Fazio di non insistere.

FAZIO. Onorevole Sottosegretario, non dobbiamo dimenticare che, per tutto l'inverno, gli interessati sono assenti dalla zona, in quanto essi si recano in Francia o in riviera per ragioni di lavoro. Non possiamo quindi porre un termine che sia inferiore ai tre anni, se vogliamo che il provvedimento raggiunga gli effetti che ci proponiamo.

FOCACCIA. Concordo con l'onorevole Fazio.

TOMMASINI. Dato che è molto tempo che si discute di questo provvedimento e dato che, al giorno d'oggi, numerosi sono i mezzi di informazione, radio, sindaci, parroci, concordo con le conclusioni dell'onorevole Camangi.

BUIZZA. Io proporrei un termine di due anni; si tratta di contadini nomadi, bisogna tenerne conto.

FERRARI. Sono del parere del senatore Fazio, soprattutto in considerazione della situazione particolare delle regioni nelle quali troverà applicazione il provvedimento. In quelle zone, infatti, i contadini sono lontani dalla radio, dai giornali e dagli uffici, e non so proprio in che modo il Ministero dei lavori pubblici potrà dare, in zone montane e poco

accessibili, ampia diffusione al provvedimento. Dichiaro pertanto che voterò a favore della proposta Fazio.

MANCINI. Dato lo scopo della legge, che è di giovare a un certo numero di contadini, se diminuiamo il termine, tale scopo viene meno. Del resto, l'onorevole Fazio è del luogo e credo che le sue osservazioni non si possano trascurare.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non insisto, per quanto io sia convinto che più si allunga il termine, più si fa il danno degli utenti cui si vuol giovare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo unico del disegno di legge, proposto dall'onorevole Sottosegretario ed emendato dall'onorevole Fazio, nel senso che la domanda per ottenere il riconoscimento può essere validamente presentata entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto in votazione il nuovo titolo del disegno di legge proposto dall'onorevole Sottosegretario ai lavori pubblici.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Concessione di una sovvenzione per la produzione di energia elettrica e riapertura del termine per la presentazione di domande di agevolazioni per i serbatoi e laghi artificiali nel Mezzogiorno e nelle Isole » (N. 1240).

(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione di una sovvenzione per la produzione di energia elettrica e riapertura del termine per la presentazione di domande di agevolazioni per i serbatoi e laghi artificiali nel Mezzogiorno e nelle Isole ».

FOCACCIA, *relatore*. Il senatore Tissi mi ha chiesto di fornire dati ancora più precisi di quelli già da me enunciati nella relazione. Quanto egli chiede non è molto facile: penso, comunque, che bisognerà cercare di individuare

lo spirito del provvedimento, altrimenti non risolveremo il problema. Obiettivo fondamentale del disegno di legge è il potenziamento degli impianti elettrici del Meridione e delle Isole: infatti la quantità di energia prodotta nel Meridione è assolutamente minima rispetto a quella prodotta in tutta l'Italia. A questo bisogna aggiungere che il costo medio per chilovattore di questi impianti è più elevato di quello degli impianti dell'Alta Italia. Per tali due motivi ritengo che il Ministero abbia proposto questo disegno di legge; del resto, qualche cifra potrà dar ragione di quanto ho detto. Tutti sappiamo che in Italia vi sono due programmi da realizzare: programma nazionale e programma complementare. Il primo fu concretato nel 1948, ed è in atto quasi per l'80 per cento della costruzione degli impianti, i quali quindi non fruirebbero della sovvenzione proposta dalla legge in oggetto se la Commissione decidesse di deliberare nello stesso modo della Commissione della Camera, ossia che saranno sovvenzionati solo quegli impianti la cui costruzione sarà stata iniziata dopo l'entrata in vigore della presente legge.

BORROMEO. Vorrei sapere perchè il testo governativo prevedeva un parziale contributo per gli impianti iniziati nel quadriennio anteriore alla data d'entrata in vigore della legge in esame e per quale ragione, viceversa, la Camera ha ritenuto di escluderli del tutto.

FOCACCIA, relatore. Su questo argomento ritengo opportuno riferirci a quanto ebbi ad affermare nella mia relazione. La quale dice:

« Per quanto attiene alla decorrenza, di cui si parla anche nell'articolo 1, la questione appare più complessa.

« Non c'è dubbio che, attenendosi strettamente allo spirito della legge, la quale ha lo scopo precipuo di incrementare la produzione, sembra opportuno l'emendamento apportato dalla Camera, secondo cui possono essere sovvenzionati solamente gli impianti che saranno iniziati dopo l'entrata in vigore della legge.

« Ma se la questione si riguarda sotto il punto di vista dell'equità, una certa sovvenzione, sia pure in misura ridotta, dovrebbe essere riconosciuta anche a coloro che hanno costruito o ricostruiscono gli impianti dopo la guerra, così come era stato proposto all'arti-

colo 2 del testo governativo del disegno di legge, se non altro per premiare quelle aziende che avevano ed hanno concorso a sollevare il Paese da maggiori restrizioni e sacrifici.

« Se vogliamo, poi, considerare il presente disegno di legge nel più generale quadro delle provvidenze che il Governo va attuando a favore del Mezzogiorno e delle Isole, non va sottaciuta certamente qualche considerazione che militerebbe, in quanto a decorrenza, a favore del testo iniziale proposto dal Ministero dei lavori pubblici o di quello del relatore della Camera.

« Si potrebbe, in effetti, osservare che le sovvenzioni accordate dalla presente legge si ragguagliano a qualche cosa dell'ordine del 10 per cento del costo dell'impianto generatore. Ora appare ovvio che non è certo una sovvenzione del 10 per cento che possa spingere a costruire un impianto che non si appalesi utile e necessario per altri motivi. Si può affermare, anzi, che una sovvenzione del 10 per cento non potrà mai rappresentare e servire di stimolo per anticipare di un anno una impostazione programmata per una certa epoca, considerato l'elevatissimo costo che in Italia ha il denaro.

« A quali conclusioni si perviene al lume di questi rilievi? Lo spirito della legge dovrebbe essere legato essenzialmente al desiderio di concedere sovvenzioni per diminuire nelle regioni meridionali ed insulari il costo della generazione idroelettrica spiccatamente più caro di quello di altre zone, meglio favorite dalla natura. In questo spirito andrebbe pertanto tenuto presente che in materia di aiuti due sono gli argomenti determinanti da tenere presenti: misura dell'aiuto e momento tempestivo dell'intervento dell'aiuto.

« Sulla misura si è già molto discusso alla Camera e non mi pare sia il caso di ritornare.

« Sul momento tempestivo dell'intervento non posso però nascondervi le mie perplessità. In sostanza, è proprio in questi ultimi mesi che il Governo ha deciso il suo notevole e pronto intervento finanziario per sollevare le economie delle aree depresse con la Cassa del Mezzogiorno. Ora, con l'attuale dizione, il progetto di legge che noi esaminiamo finirebbe per alleggerire il costo degli impianti

che andranno in servizio non prima del 1953-1954, mentre è noto che scolarmente fra oggi e la fine del 1952 saranno approntati impianti per un forte ammontare di producibilità. Vi è allora chi potrebbe pensare che sarebbe più opportuno intervenire subito, pur facendo in maniera che gli oneri complessivi a carico dello Stato rimanessero immutati.

« È proprio questo il quesito che vi pongo e che, vi confesso, merita tutto il vostro attento esame, perchè, come ben sapete, in materia di aiuti, certe volte, se non quasi sempre, vale più la tempestività che il loro ammontare.

« A questi concetti sembra si sia ispirato il relatore della Camera dei deputati quando ebbe a proporre di fare corrispondere una sovvenzione totale a tutti gli impianti iniziati dopo il 1° gennaio 1948, e una sovvenzione ridotta, graduale e crescente in proporzione diretta all'aumento dei prezzi, per tutti gli impianti iniziati tra il 1° gennaio 1940 e il 31 dicembre 1947.

« Naturalmente, anche a queste considerazioni possono frapporsi obiezioni non prive di fondamento, come, ad esempio, quella relativa al minor costo unitario degli impianti costruiti o iniziati, rispetto a quelli da iniziare, e all'interesse che avevano le imprese elettrocommerciali di attuare con urgenza la costruzione e la ricostruzione.

« Tutto sommato, quindi, e specialmente per non allontanarsi dallo spirito della legge, il quale è diverso da quello della legge analoga del 1919, che riguardava tutto il Paese e aveva principalmente lo scopo di non fare aumentare le tariffe per la modesta svalutazione di allora, può essere da molti ritenuto che la Commissione dell'altro ramo del Parlamento abbia operato con criterio logico stabilendo di concedere la sovvenzione solamente a coloro che inizieranno gli impianti dopo l'entrata in vigore della presente legge; ma il sottoscritto, in questa sede, non potendo portare elementi tali da far prevalere una tesi piuttosto che l'altra si rimette al giudizio della Commissione ».

Se io dovessi decidere, darei la sovvenzione soltanto a quegli impianti che si inizieranno dopo l'entrata in vigore della legge, perchè tutti coloro che hanno iniziato la costruzione di impianti in epoca anteriore, hanno agito

nel loro interesse, sia per il minor costo di costruzione, sia per l'evidente utilità di gettare energia elettrica sul mercato.

Sarei dunque del parere di aderire al comportamento dell'altro ramo del Parlamento per quanto riguarda la decorrenza. Esiste, in contrario, una sola ragione, di moralità più che di diritto, in quanto coloro che costruirono gli impianti iniziarono i lavori quando la legge non era neppure alle viste.

BORROMEO. No, questa legge è stata presentata un anno e mezzo addietro ed avrà avuto ovviamente un periodo di elaborazione precedente.

FOCACCIA, *relatore*. Sottolineo che le ragioni sarebbero solo di ordine morale e vorrebbero essere una sorta di riconoscimento per coloro che, avendo iniziata la costruzione di impianti, hanno dato prova di attività, sollevando il Paese, almeno in parte, da una situazione pesante. Non vedo, oltre a questa, altre ragioni.

BUIZZA. Come ci si comporta nei riguardi di coloro che hanno iniziato i lavori avendo avuto la concessione e li hanno poi sospesi perchè non erano in condizione di poter proseguire ?

BORROMEO. Secondo il progetto approvato dalla Camera non dovrebbero avere alcuna sovvenzione.

TOSELLI. Per entrare nello spirito della legge, se volessimo essere del tutto coerenti, dovremmo risalire alla data in cui il Governo ha presentato il disegno di legge al Parlamento.

GENCO. Evidentemente abbiamo dimenticato quanto precisai in un intervento nel corso di una precedente seduta e ciò che in proposito ebbe occasione di dire il ministro Aldisio. Nel 1948 il Comitato interministeriale prezzi addivenne ad un aumento delle tariffe dell'energia elettrica, portandole a 24 volte le tariffe d'anteguerra, con l'impegno, da parte delle imprese produttrici, di porre in cantiere un certo numero di impianti per una produzione di 7 miliardi di chilowattore. È chiaro che l'impostazione di questo programma di lavori è stata un corrispettivo dell'aumento delle tariffe; ritengo che il regalare a queste imprese delle somme a titolo di sovvenzione sia immorale; mi oppongo pertanto alla re-

troattività del provvedimento. Inoltre, per quanto riguarda gli impianti, la cui costruzione ebbe a subire un arresto, escludo che si debba corrispondere il contributo dello Stato. Ho già detto l'altra volta come le imprese si fossero obbligate a mettere in cantiere questi programmi: lo hanno fatto sapendo di non avere diritto a nessun aiuto da parte dello Stato, e nella certezza di poter contare su un certo profitto. Sarebbe dunque assolutamente fuori luogo conceder loro il contributo.

BORROMEO. A proposito di questi impianti, sia di quelli terminati, sia di quelli la cui costruzione è in corso, ci troviamo di fronte a tre atteggiamenti: uno drastico, adottato dalla Commissione della Camera, per cui sono escluse le concessioni di contributi a tutti gli impianti in corso di costruzione al momento dell'entrata in vigore della legge: atteggiamento che non mi pare troppo giustificabile se consideriamo il tempo che ha impiegato questa legge per essere esaminata e quello che ancora impiegherà per entrare in vigore. Certo è che questo provvedimento, presentato dal Governo un anno e mezzo addietro, sarà passato attraverso mesi di elaborazione il giorno che giungerà alla sua definitiva approvazione.

Dunque, l'atteggiamento della Camera mira ad escludere dai contributi coloro che hanno iniziato questi impianti e che quindi hanno mostrato una migliore volontà di adempimento degli obblighi assunti con l'aspettativa, che da un punto di vista morale va considerata, di un riconoscimento di questa loro attività rispetto ad altri che viceversa hanno finora atteso. A proposito di questi ultimi, anzi, vedremo come dovremo intervenire per limitare il diritto a queste concessioni se non eseguiranno nel termine stabilito gli impianti che dovranno eseguire.

Altro atteggiamento è quello del relatore della Camera che ha proposto che la sovvenzione fosse data per intero obbligatoriamente a tutti gli impianti che fossero iniziati dopo il 1° gennaio 1948, mentre fosse data in misura ridotta a facoltà del Ministero per gli impianti iniziati e terminati nientemeno che fra il 1940 e il 1947.

Altro atteggiamento ancora è quello del Governo che, con l'articolo 2 del disegno di

legge presentato fin dall'ottobre 1949, propone che la sovvenzione sia comunque concessa qualora la costruzione sia stata iniziata nel quadriennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge. Nel disegno di legge governativo, anzi, con precisione si dice: qualora la costruzione sia stata iniziata nel quadriennio anteriore ma non ultimata, il Ministero dei lavori pubblici potrà concedere una sovvenzione annua in misura da determinare caso per caso, ma comunque inferiore a quella stabilita dall'articolo 1.

Sarà che in molti casi la soluzione migliore va ricercata nel mezzo, ma io ritengo che tra la proposta eccessiva del relatore della Camera e l'atteggiamento pure eccessivo della Commissione della Camera, il sistema migliore sia quello previsto dal testo governativo, e per questo chiedo che venga approvato l'articolo 2 di tale testo.

MANCINI. Ho domandato al senatore Focaccia di chiarirmi le ragioni a favore di una tesi e quelle a favore dell'altra. Le ragioni favorevoli alla tesi degli impianti già in costruzione all'epoca della legge sono ragioni di ordine morale, mentre invece la legge in oggetto pone, a motivazione di quanto statuisce, ragioni di ben diversa portata. Ho voluto anche conoscere la sua opinione, in quanto è una delle rare volte che mi capita di giurare *in verba magistri*, anche come meridionale, perchè vi sono delle ragioni che confortano questa mia adesione all'opinione di Focaccia. La prima si risolve in una osservazione: la legge concede delle sovvenzioni, che si traducono in aiuti per coloro che effettuano investimenti in costruzioni di nuovi impianti, circa 14 miliardi nei 15 anni, cioè, press'a poco, un miliardo all'anno.

Se usassimo di tale somma, ripartendola in aiuti ad impianti in costruzione, da un lato, e d'altro lato in sovvenzioni a quelli tuttora da costruire, credo che non gioveremmo ai secondi, ma solo ai primi, ossia faremmo un regalo alle Società elettriche, proprio a quelle Società cui non è parso vero di aumentare le tariffe.

GENCO. Per di più tali tariffe sono così altamente remunerative che le Società hanno potuto agevolmente diminuirle della metà per far concorrenza al « Pibigas ».

MANCINI. Confermo che faremmo un regalo a queste Società! A Cosenza siamo strozzati dalle tariffe che sono perfino superiori a quelle di Reggio. E se tali tariffe sono state diminue è stato proprio e soltanto per necessità di concorrenza con il « Pibigas ». Quindi, otterremmo il solo risultato di giovare alle Società elettriche, senza dar vita alla costruzione di alcun nuovo impianto, dato che il margine assicurato dalla legge non è sufficiente. Ribadisco ancora che occorre incrementare nuove costruzioni, in armonia a quanto sostenni ieri l'altro, e cioè che occorre inondare il Mezzogiorno di quella energia elettrica, cui è legato tutto il nostro progresso: per questo dobbiamo servirci di questa legge.

Vi è poi un altro argomento a sostegno della mia tesi. Nel Mezzogiorno verremmo a regalare denaro alla S.M.E., proprio alla Società che ha accentrato l'energia elettrica di tutto il Mezzogiorno ed è arrivata a chiedere la concessione di tutte le acque della Sila, non per crearvi impianti, ma unicamente per evitare che altri ne creassero!

Approvo quindi il testo della Camera e chiedo che la tesi del senatore Focaccia ottenga l'adesione di tutta la Commissione.

VOCOLLI. Il Gruppo comunista è contrario al provvedimento, perchè non può consentire che si diano ancora sussidi alle Società private. Comunque, in linea subordinata, potremmo essere favorevoli, a una sola condizione, che si proceda ad una revisione delle tariffe, in misura adeguata e aderente al costo reale della energia. Diversamente, daremo voto contrario.

MANCINI. Siamo d'accordo: anche noi siamo per la nazionalizzazione in armonia con le nostre premesse programmatiche; tuttavia, sono convinto che le tariffe diminuiranno, in virtù di questa legge, perchè, quando questi impianti immetteranno più energia, i prezzi dovranno scendere.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ritengo utile, dato che questo travagliato provvedimento ritorna in discussione a distanza di tempo, fissare di nuovo le posizioni esatte, specie in ordine al problema che mi pare più importante, cioè quello della retroattività o meno della legge in discussione. Per il resto ritengo ci si potrà accordare in sede di emendamenti. Il problema

della retroattività è il più importante da superare; a questo proposito, premetto di non potere accettare l'impostazione sostenuta dal senatore Borromeo. Egli ha indubbiamente fotografato la situazione ma, senza tema di apparire incoerente, dichiaro che la soluzione media del Governo, cui egli si riferiva, di fatto non esiste più, giacchè il Governo, anche di fronte alla Commissione della Camera, assunse chiaramente un atteggiamento contrario a qualunque retroattività della legge.

Mi si potrà obiettare che non nello stesso modo il Governo pensava al momento in cui presentò il disegno di legge, ed infatti questa osservazione è esatta: effettivamente, nel disegno di legge presentato in quel momento, vi era l'articolo 2, in cui era contemplata una certa retroattività. Non ho alcuna esitazione a confessare che una delle ragioni per le quali era nato questo articolo 2 è del tutto banale, ed è da ricercarsi nel fatto che l'Ufficio legislativo del Ministero incaricato di redigere questo schema di legge si era riferito ed ispirato a una precedente legge del 1919, nella quale la disposizione dell'articolo 2 era formulata in termini analoghi. Ma sia determinati precedenti, sia ragioni speciali strettamente attinenti al momento, facevano sì che potesse essere logica ed opportuna l'inserzione nella legge di una disposizione del genere il cui valore quindi era prettamente contingente. Difatti, ad un esame più attento ed accurato della questione, il Ministero si convinse che le ragioni che avevano ispirato il legislatore del 1919 non avevano più ragione di essere, per cui il Ministero stesso, di fronte alla Commissione della Camera, immediatamente prese posizione contro qualsiasi retroattività della legge.

Il Ministero è contrario a qualsiasi retroattività, anzitutto per un principio di ordine generale cui non bisognerebbe mai derogare: qualunque retroattività, infatti, porta con sé un fondamento di ingiustizia e di immoralità. In particolare, poi, è contrario perchè il relatore, anche se ha espresso una qualche perplessità, ha fornito ragioni molto concrete e solide contro la retroattività, mentre ha prospettato dubbi unicamente di ordine morale per quanto riguarda la tesi favorevole alla retroattività. In sostanza ha detto che, escludendosi qua-

lunque retroattività, potrebbero in certo modo essere puniti coloro che hanno mostrato maggiore diligenza. Vi prego però di riflettere che siamo in materia eminentemente affaristica, e negli affari, specie poi negli affari elettrici, non si agisce per spirito di buona volontà, diligenza, o filantropia: una azienda elettrica in tanto intraprende una certa costruzione in quanto ha fatto i suoi conti ed è arrivata alla conclusione che l'impresa è vantaggiosa.

Mi rifiuto dunque di credere che un'impresa elettrica si metta a costruire un impianto che che non sia conveniente a priori; e non sarà la speranza, ovviamente aleatoria, di un contributo, a spingerla ad un'operazione ritenuta in partenza antieconomica.

Nel caso nostro, siamo di fronte ad un intervento dello Stato, che si propone di erogare contributi allo scopo di stimolare certe iniziative che sino ad ora non si sono tradotte in atto: il presupposto morale che giustifica il provvedimento mi pare sia da ravvisare nel fatto che l'intervento dello Stato sia, in effetti, un aiuto concreto e valido a far sì che una data impresa, che, in via presuntiva, non appare conveniente, diventi tale. Se così è, di retroattività non si dovrebbe più discutere; ma desidero aggiungere un altro argomento: quando si trattò di esaminare questo grosso problema, fui proprio io a suonare il campanello di allarme in ordine all'articolo 2 del progetto governativo e cercai di avere a disposizione dei dati, per poter esaminare, in effetti, quale concreta applicazione avrebbe avuto la norma prevista nell'articolo 2. Da una ricerca, non troppo facile, per le ragioni che brevemente vi dirò, mi convinsi che saremmo giunti al risultato, giustamente paventato dal senatore Mancini, e cioè a regalare centinaia di milioni proprio alle grandi imprese, e in particolare alla S.M.E., per impianti già iniziati ed in avanzata costruzione, e alcuni di essi entrati persino già in funzione. (*Interruzione del senatore Borromeo*). La questione dell'entrata in funzione o meno potrebbe attenuare il danno, ma non eliminarlo, perchè bisogna ricordare che, quando si parla di ultimazione di impianti, si usa un termine formale: vi dico, per esempio, che le centrali della Terni, a San Giacomo di Provvienza, praticamente risultano non ancora ultimate, e verrebbero quindi a fruire dei benefici disposti

con questa legge. Ugualmente si dice per la centrale di Fontecupa, che invece funziona da qualche anno, e per quella del Mucone e così via. In altri termini, avremo dato contributi, di oltre centomila chilowattore, con una spesa di oltre mezzo miliardo all'anno, ad impianti che praticamente sono stati iniziati sulla base di un preventivo fatto indipendentemente da qualunque previsione di contributo, e che sono già molto avanti nell'esecuzione, ed alcuni addirittura già entrati parzialmente in funzione.

Ecco le ragioni per cui mi permisi di sottoporre al Ministro queste considerazioni: debbo riconoscere che lo trovai immediatamente consenziente in questo atteggiamento e desidero anzi che la Commissione dia atto al Governo del coraggio dimostrato nel riconoscere l'errore commesso, introducendo nel provvedimento l'articolo 2. Risulta quindi chiaro che la posizione del Governo è nettamente avversa a qualsiasi forma di retroattività.

Sono queste, onorevole relatore, le conclusioni del Governo, ed io mi riservo, nell'esame degli articoli, di esprimere l'opinione del Governo stesso per quanto riguarda qualche dettaglio sugli emendamenti.

BORROMEO. Siamo d'accordo e mi ritiro; però, faccio riferimento ad un apprezzamento, ad un consiglio che trovo nella relazione dell'ottimo amico onorevole Focaccia e che non è adeguatamente disciplinato in un preciso emendamento della legge. E precisamente là dove essa dice: « per ragioni evidenti di giustizia ritengo prima di tutto che non dovrà essere concessa la sovvenzione a coloro che abbiano deliberatamente procrastinato l'inizio degli impianti durante le more dell'esame e dell'approvazione della presente legge e che quindi siano costretti a chiedere ulteriori proroghe per l'ultimazione delle opere ». Ed è proprio tenendo presente questa eventualità che io mi sono preoccupato di quel che ho detto. Perchè, o siamo di fronte ad una attività, cioè la costruzione di questi impianti, così lucrosa che, espletata presto, consente di realizzare presto notevoli utili, e in effetti è dappertutto così e sempre così, ed allora io mi domando la ragione di corrispondere questo 10 per cento sul costo delle costruzioni; se viceversa questa attività non è così vantaggiosa o se comun-

que dobbiamo valutare la utilità di aver eseguite delle opere in tempo debito allora dobbiamo proporci il quesito come l'ho posto prima. Noi possiamo avere il caso di colui che ha costruito l'impianto dopo, che, dato il tempo che intanto trascorrevva nella elaborazione e nell'esame di questa legge tra il primo e il secondo ramo del Parlamento, con minaccia di ritorno al primo, ha iniziato le opere per portarle a compimento entro il termine, e il caso di colui che, non volendo perdere la sovvenzione, ha ben pensato di aspettare per iniziare i lavori l'entrata in vigore di questa legge, per riservarsi poi di chiedere una proroga alla scadenza della concessione e poter godere di questo 10 per cento. Non insisto sull'emendamento, però chiedo che si agisca con serietà, perchè ci sono delle ragioni che non dobbiamo trascurare, che riguardano quelli che, avendo iniziato la costruzione, (sono tre anni che si sta discutendo questa legge), per questo semplice fatto perdono ogni diritto. È chiaro che dobbiamo prevedere il caso di coloro che non hanno iniziato le opere per poter godere di questo 10 per cento. Ed allora, poichè nella legge questo aspetto non è formulato in modo energico, dobbiamo elaborare un emendamento in modo che costoro non possano avere il contributo, nè la proroga al termine stabilito per la costruzione.

PRESIDENTE. Mi sembra sia stato opportuno aver richiamato l'attenzione della Commissione su questa questione, che è di una gravità notevole, e di aver in tal modo provocato, attraverso la discussione, anche le spiegazioni molto esaurienti e diligenti dell'onorevole Sottosegretario per i lavori pubblici.

Pregherei ora il relatore onorevole Focaccia, di voler esprimere il suo parere su questa ultima osservazione dell'onorevole Borromeo.

Personalmente, ritengo sia stata veramente meritevole l'opera svolta dall'onorevole Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici che spinse la sua indagine sino ad un approfondito esame dell'articolo 2 del testo proposto a suo tempo dal Governo, e che non esitò a prospettarne al Ministro gl'inconvenienti. Però vorrei ancora chiarire un mio dubbio: i lavori iniziati e non finiti, cioè che siano stati interrotti, potranno e saranno condotti a termine se le imprese non avranno la possibilità di

usufruire della concessione di questa legge? Ha detto infatti l'onorevole Sottosegretario che vi sono delle Società che hanno iniziato la costruzione di impianti e poi li hanno sospesi, per poter usufruire delle concessioni previste da questa legge.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il problema dev'essere considerato sotto due diversi aspetti. In primo luogo, occorre soffermarci sulla questione posta dal senatore Borromeo, che mi pare meritevole della più attenta considerazione, al punto ch'io ritengo opportuno prendere accordi con il relatore per studiare una disposizione da introdurre nella legge, al fine di adottare cautele che valgano ad impedire il realizzarsi degli inconvenienti precedentemente paventati dal senatore Borromeo; per quanto io ritenga che ciò sia, in pratica, molto difficile. Comunque, in linea di massima, l'obiezione dell'onorevole Borromeo non può essere trascurata.

Il secondo aspetto del problema è quello prospettato dall'onorevole Presidente. Il Presidente dice: vi potrebbero essere dei casi di impianti di cui fosse stata iniziata la costruzione e successivamente questa fosse stata sospesa, in attesa della emanazione di questa legge, per poter godere del contributo previsto dalla legge stessa. Non mi pare che si ponga il quesito, perchè, se gli impianti sono stati già iniziati, per questa sola ragione sono esclusi dai benefici.

PRESIDENTE. Vorrei integrare la mia prima domanda con questa: e se la società trova più opportuno sospendere la costruzione, non in attesa della legge, ma perchè non ritiene più conveniente la costruzione intrapresa?

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. L'onorevole Presidente molto acutamente ha contemplato anche il caso di un impianto di cui sia stata iniziata la costruzione e successivamente sia stata sospesa, non fraudolentemente, in attesa della legge, ma unicamente per ragioni di convenienza economica. Questa, mi pare, è una ipotesi molto difficile da realizzarsi perchè, evidentemente, se un impianto è stato iniziato, come dicevo prima, ciò è avvenuto in base ad un piano finanziario attentamente studiato; direi quindi che è inconcepibile che un'azienda si accorga, nel corso dei lavori, di aver dato corso ad un'ini-

ziativa antieconomica. Comunque, ove ciò si verificasse, c'è una disposizione nel testo unico che contempla il caso affermando: se l'impianto non viene ultimato nei termini stabiliti, la concessione decade e lo Stato si immette nel possesso di tutte le opere già eseguite; naturalmente, lo Stato riapre il concorso per quella concessione nella quale subentrerà un nuovo concessionario che ne pagherà il prezzo allo Stato.

PRIOLO. Ci potrebbe essere un accordo tra il vecchio e il nuovo concessionario!

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. No, onorevole Priolo, la decadenza è un provvedimento tanto grave che si arriva alla confisca.

FOCACCIA, *relatore*. L'osservazione da me fatta nella relazione, cui giustamente si è richiamato il collega onorevole Borromeo, si riferisce ad un altro caso, cioè non già agli impianti iniziati e sospesi, ma a quegli impianti che non sono stati iniziati in attesa dell'approvazione della legge. Questo è il punto. Ma allora, in questo caso, mi pare che sia il potere esecutivo ad intervenire. Non siamo noi in questa sede, con questa legge, perchè c'è già il testo unico, come diceva giustamente l'onorevole Sottosegretario, che provvede ad evitare queste che sono vere e proprie frodi...

BORROMEO. Ma se la Società concessionaria chiede la proroga? E se la ottiene?

FOCACCIA, *relatore*. Vuol dire che non le sarà concessa.

BORROMEO. È proprio questo il punto che occorre disciplinare, in modo da essere sicuri che, comunque, la proroga non verrà concessa.

FOCACCIA, *relatore*. Su questo punto, dunque, mi pare si possa rispondere in questa maniera, e cioè che, per tutti quanti gli impianti iniziati ad arte dopo l'entrata in vigore della presente legge, sarà il potere esecutivo a dare o a non dare la concessione.

MANCINI. Avevo chiesto la parola perchè volevo intervenire per esprimere quello che ha già detto l'onorevole Focaccia, in risposta al senatore Borromeo. Aggiungo due considerazioni di ordine giuridico. In primo luogo, non tocchiamo neppure il principio della irretroattività perchè è un principio basilare che non si può superare; prova ne sia che non si è mai venuto meno ad esso neppure in leggi di grande interesse.

La irretroattività è il principio giuridico essenziale, e ad esso ha sempre fatto ossequio tutta la scuola giuridica italiana. La legge che cosa riguarda? Io voglio stabilire questo principio, perchè trovare inconvenienti significa attenuare una tesi a danno di un'altra tesi, significa far entrare per la finestra ciò che è uscito per la porta.

Qui si deve essere espliciti: dobbiamo essere o per una tesi o per un'altra tesi, con senso di assoluta giustizia tanto nei riguardi di chi deve ancora far sorgere impianti, quanto nei riguardi di chi ha già iniziato o posto termine a costruzioni, senza voler ritornare sugli argomenti già esposti egregiamente dall'onorevole Sottosegretario per i lavori pubblici. In secondo luogo, teniamo presente che la legge tocca sempre casi concreti, tutti quei casi concreti che possono essere previsti dalla legge medesima. Non importa e non interessa, quindi, contemplare le varie ipotesi possibili, al fine di trovare espedienti in favore, ad esempio, di Società che hanno iniziato la costruzione d'impianti, o di altre che hanno ritardato a costruire.

Con ciò mi riferisco anche a quelle Società Meridionali, in ispecie calabresi, che hanno ritardato le costruzioni nell'intento di lucrare due volte il contributo, prima sfruttando l'Ente silano ed ora avvalendosi dei benefici disposti con la legge in discussione.

CAPPELLINI. Concordo sostanzialmente con quando dice il senatore Mancini. Ciò, anzi, mi richiama alla memoria un quesito che mi era stato posto, su temi politici in generale, da un avversario che, chiedendo a noi certi impegni per il futuro, ad un certo momento mi poneva la domanda in questi termini: che cosa farete voi quando si potrà viaggiare ed andare sulla luna? Io risposi; esamineremo il problema in quella occasione. Rimanendo nel campo del disegno di legge, se l'impresa che ha iniziato i lavori non li ha portati a termine nella speranza (voglio dare una risposta al quesito dal mio punto di vista) di poter beneficiare del concorso della legge, se non riprenderà i lavori interrotti, decadrà dal beneficio della concessione. All'incirca a questa conclusione voleva giungere l'onorevole Presidente con la sua domanda. Ritengo che la risposta sia semplice e sia già stata data. Ma dico di più: agli industriali elettrici, della cui ingordigia non vi sono italiani che non siano

edotti, si può fare questo discorso: voi avete elaborato progetti, iniziato lavori, come diceva giustamente l'onorevole Sottosegretario per i lavori pubblici, senza che ci fosse allora il contributo dello Stato; vi è stata data, allora, la concessione con una certa scadenza; se quindi oggi voi non ponete termine ai lavori, voi decadete dalla concessione e la vostra impresa passerà, ad esempio, alle imprese elettriche delle Ferrovie dello Stato o a quelle municipalizzate, anche senza creare una nuova e più completa azienda nazionalizzata.

BUIZZA. Io trovo che sarebbe più logico che non si approvasse la legge, confortati in questo dalla sorpresa che ha destato proprio nel campo dei colleghi che lavorano nelle Società idroelettriche, i quali hanno detto: se si danno sussidi agli impianti del Meridione, per quale ragione si escludono gli altri? La costruzione d'impianti costa sempre, ovunque essa avvenga.

GENCO. È diversa la situazione degli impianti idroelettrici appenninici da quella degli impianti collocati nel sistema alpino.

BUIZZA. Io mi limito a riferire ciò che ho sentito dire dai colleghi che lavorano in questo campo. Poichè, in sostanza, sia quelli che questi o hanno iniziato i lavori e li hanno poi sospesi, o, ottenuta la concessione, non li hanno iniziati in attesa che fosse emanata la legge; e non vi dovrebbe essere alcuna differenza di trattamento tra gli uni e gli altri. È evidente: del resto il senatore Borromeo ha già mosso lo stesso rilievo, che io avevo volutamente ommesso, in quanto appartenente al Nord Italia.

CORBELLINI. Desidero chiarire un punto in relazione a questo contributo: forse ciò potrà fornire a voi degli elementi di giudizio. Circa gli impianti idroelettrici, siano essi di regime appenninico od alpino, è un fatto che i tecnici hanno cominciato a costruire quelli che sono meno costosi, perchè è evidente che, quando c'è abbondanza di acqua, quelli meno costosi vengono eseguiti prima. Mano a mano che i tecnici hanno dovuto trovare nuovi miliardi di chilovattore per far fronte ai bisogni, hanno continuato a costruire via via gli impianti più costosi, sia in un regime che in un altro. Quindi è logico che i vecchi impianti, a parità di valutazione della moneta, siano sempre costati di meno, ed è evidente che il costo

degli impianti successivi sia aumentato. Inoltre, e qui l'onorevole Focaccia può confortare la mia tesi, le spese maggiori sostenute per i nuovi impianti sono state bilanciate dal maggior rendimento delle installazioni più moderne. Cito il caso di un impianto sull'Aniene nel quale, sostituendo alle turbine vecchie delle turbine più nuove, si è guadagnato il 12 per cento di rendimento. Quindi sono d'avviso che gli impianti iniziati, i quali sono stati costruiti in regime di concessioni più facili, possano non avere il sussidio. Vi sono dei casi, gli impianti di Castel Giubileo ad esempio, che daranno a Roma 70 milioni di chilovattore, e non sono ancora terminati perchè le piene del Tevere hanno impedito l'ultimazione del sistema di scarico, che non hanno avuto nessun sussidio; eppure nessuno di coloro che intesero dare energia a Roma ha mai pensato di sospendere i lavori al fine di ottenere il sussidio.

FOCACCIA, *relatore*. Ciò che ha detto il senatore Corbellini è giusto come punto fondamentale; ritengo però sia opportuno servirci di qualche cifra. Avevo iniziato a parlare ricordando che noi abbiamo questi due programmi, il complementare e il nazionale. Quello nazionale non ci interessa, perchè non saranno certamente sovvenzionati tali lavori in quanto si tratta di impianti tutti iniziati; però dobbiamo far notare che il programma complementare, che sarà certamente sovvenzionato, per lo meno in gran parte, è un programma che costa già molto di più unitariamente del programma nazionale. Qui sono d'accordo con il collega Corbellini. E difatti noi constatiamo che, mentre nel Meridione gli impianti costavano lire 44,60 per chilovattore all'anno per il programma nazionale, costeranno 50,80 per il programma complementare, con un aumento notevole che rappresenta circa il 25 per cento. Se parliamo della Sicilia, le cose diventano strabilianti, perchè nel programma insulare è prevista una spesa di lire 132 per chilovattore annuo, mentre costeranno 143,60 gli impianti complementari; ma questo non dà ragione completamente alla legge. Si può infatti dire: ma se tutti i nuovi impianti, sia settentrionali che centrali e meridionali, costano di più, bisognerebbe dare la sovvenzione a tutti o darla parzialmente. Riferendomi alla

domanda posta dal senatore Buizza, rispondo che gl'impianti del Meridione costano molto di più degli impianti del Settentrione: questo è il punto fondamentale. Infatti, se per l'Italia settentrionale e centrale la media ponderale del costo degli impianti è di lire 43,80 per chilovattore annuo, la media per l'Italia meridionale è di lire 70,30 per chilovattore annuo, con un aumento che rappresenta il 70 per cento di più. Quindi, quando noi diamo a questi impianti il 10 per cento del costo di impianto, altro non facciamo se non invogliare a costruire, ma non certamente creiamo le condizioni di parità tra il Settentrione e il Meridione. Per quel che riguarda la questione sollevata dal collega Voccoli, si tratta di questione certamente importante, che però non bisogna esagerare. Perché? Perché noi diamo una sovvenzione modesta rispetto a tutto il capitale investito nel solo impianto, mentre le spese per il trasporto dell'energia, per le cabine, per gli impianti di distribuzione sino al luogo del consumo da parte dell'utente sono completamente a carico di ciascuna azienda. Tanto è vero che le statistiche sono chiare: il costo della costruzione di un impianto è dell'ordine di un terzo fino ad un quarto del costo dell'impianto totale, in maniera che quel 10 per cento che noi diamo per l'impianto genera-

tore rappresenta sì e no il due per cento del totale. Quindi non mi pare che la legge si possa definire come non morale.

VOCCOLI. Io ho detto che se si accetta il criterio che già ho esposto, che cioè si proceda ad una revisione delle tariffe, noi non saremmo contrari al disegno di legge.

FOCACCIA, *relatore*. Ripeto: l'incidenza sulla diminuzione del costo dell'energia all'utente è piccolissima cosa, sarà solamente l'1 o il 2 per cento. Ora di questo uno o due per cento, in sede opportuna, si terrà conto, per l'unificazione delle tariffe che si sta studiando. Non per questo noi possiamo bloccare la legge.

BUIZZA. Io sostengo la mia tesi proprio per le considerazioni che ha esposto il senatore Corbellini, e cioè per il fatto che l'esecuzione è già avvenuta solo per gli impianti economicamente convenienti, mentre ci sono ancora da eseguire, e ovviamente da aiutare, gli impianti che sono meno convenienti. Ciò si verifica, con evidenza, in uguale misura nell'Italia settentrionale.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima riunione.

La riunione termina alle ore 11,45.